

Convenzione fra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti

Roma, 7 giugno 1969

E' un Accordo tra Italia e Germania che esclude la necessità della legalizzazione per gli atti ed i documenti pubblici rilasciati da uno dei due Stati ed utilizzati nell'altro. L'ufficiale di stato civile è, pertanto, tenuto a ricevere tali atti e documenti privi di legalizzazione: questo vale anche per quelli rilasciati dalle autorità diplomatiche o consolari di uno degli Stati contraenti anche se la sede sia nell'altro Stato o in un terzo Stato.

Provvedimento legislativo:	Legge 12 aprile 1973, n. 176
Data di entrata in vigore per l'Italia:	5 maggio 1975
Stati aderenti:	Germania

Articolo 1

Gli atti e documenti pubblici rilasciati in uno degli Stati contraenti e muniti del sigillo o timbro ufficiale possono essere usati nell'altro Stato contraente senza necessità di alcuna legalizzazione diplomatica, consolare od interna o di altra formalità equivalente.

Atti e documenti pubblici, ai sensi del primo comma, sono considerati soltanto:

- 1) gli atti e documenti di un'autorità giudiziaria, compresi quelli rilasciati da un cancelliere ed anche da un *Rechtspfleger*;
- 2) gli atti e documenti di un'autorità amministrativa;
- 3) gli atti e documenti rilasciati da enti pubblici, se tali atti, secondo l'ordinamento giuridico nazionale, sono considerati pubblici;
- 4) gli atti e documenti notarili;
- 5) gli atti di un ufficiale giudiziario;
- 6) gli atti di protesto di cambiali e di assegni anche se formati da un segretario comunale italiano o da un ufficiale postale tedesco, o da altra persona competente secondo l'ordinamento giuridico nazionale.

Le disposizioni del primo comma si applicano anche agli atti o documenti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari di uno degli Stati contraenti, indipendentemente dal fatto che la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare abbia la sua sede nell'altro Stato contraente o in un terzo Stato.



Tra le autorità giudiziaria ed amministrative enumerate nel secondo comma è compreso il Pubblico Ministero di entrambi gli Stati contraenti ed il Rappresentante tedesco dell'interesse pubblico (*Vertreter des öffentlichen Interesses*).

Articolo 2

Gli atti e documenti, diversi da quelli previsti nell'articolo 1, secondo comma, che siano da considerare come pubblici secondo l'ordinamento giuridico nazionale, possono essere usati nell'altro Stato contraente senza legalizzazione diplomatica o consolare, se legalizzati dalla competente autorità, designata ai sensi dell'articolo 5, dello Stato contraente dal quale l'atto o documento proviene.

Articolo 3

L'autenticazione apposta su una scrittura privata da un'autorità giudiziaria od amministrativa o da un notaio di uno degli Stati contraenti, non ha bisogno di alcuna legalizzazione diplomatica, consolare od interna, o di altre formalità equivalenti nel caso in cui l'atto debba essere usato nell'altro Stato contraente.

Articolo 4

Se un atto od un documento pubblico, che sia rilasciato in uno degli Stati contraenti, o da una loro rappresentanza diplomatica od ufficio consolare, ed al quale si applichino le esenzioni previste negli articoli 1 e 2, viene esibito ad un'autorità giudiziaria od amministrativa dell'altro Stato contraente, l'autorità giudiziaria od amministrativa, in caso di gravi e fondati dubbi circa l'autenticità dell'atto o documenti, può richiedere informazioni direttamente all'autorità competente, designata ai sensi dell'articolo 5, dello Stato dal quale l'atto o documento proviene; analogo potere compete in ordine all'autenticazione prevista dall'articolo 3.

La domanda di informazioni ed i suoi allegati devono essere redatti nella lingua dell'autorità richiesta o accompagnati da una traduzione in questa lingua. L'autorità richiesta spedisce le informazioni direttamente all'autorità giudiziaria o amministrativa richiedente. Per tali informazioni non saranno dovute tasse o spese.



Articolo 5

Ciascuno degli Stati contraenti designerà:

- 1) le autorità competenti per la legalizzazione interna prevista dall'articolo 2;
- 2) le autorità competenti a fornire le informazioni previste dall'articolo 4, comma primo.

Gli Stati contraenti si notificheranno l'un l'altro tali designazioni al momento dello scambio degli strumenti di ratifica, e si comunicheranno le eventuali modifiche.

Articolo 6

Sono fatte salve le disposizioni di altri Accordi bilaterali in ordine alla legalizzazione di atti in materia particolare.

Sono fatte salve altresì le disposizioni degli Accordi multilaterali che prevedano facilitazioni maggiori di quelle stabilite dalla presente Convenzione. Negli altri casi le disposizioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli Accordi multilaterali, a meno che gli Accordi stessi escludano la facoltà di deroga.

Articolo 7

La presente Convenzione si applica anche nel Land di Berlino se il Governo della Repubblica Federale di Germania non avrà fatto al riguardo una comunicazione contraria al Governo della Repubblica italiana entro tre mesi dall'entrata in vigore della Convenzione.

Articolo 8

La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica. Lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo nel più breve tempo possibile a Bonn.

La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo l'avvenuto scambio degli strumenti di ratifica.

Ognuno degli Stati contraenti può in ogni momento denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta all'altro Stato contraente. La denuncia entrerà in vigore sei mesi dopo la notifica.

